

## **Testo Cgil per audizione Commissione Lavoro Senato del 20.01.15 su Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.**

### **Premessa**

La bozza del Decreto di attuazione dell'articolo 1 comma 2 della legge 183/2014, discussa in Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014, introduce sostanziali novità per quanto riguarda le indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti e collaboratori.

La principale è sicuramente quella costituita dal fatto che con l'istituzione della NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego), l'ASDI (Assegno di Disoccupazione) e la DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto), a distanza di poco più di due anni dalla legge 92/2012, si procede all'azzeramento delle esperienze istituite a partire dal gennaio 2013, delle note indennità di disoccupazione ASpl e Mini Aspl che spesso hanno prodotto confusione nella loro applicazione.

La CGIL, che ha sempre sostenuto la necessità di una riforma universale degli ammortizzatori sociali, ritiene che il decreto complessivamente comunque non assolva alla funzione di rendere le misure veramente universali così come da tempo pronunciato e sostenuto da parte del Governo.

In particolare per i lavoratori e le lavoratrici parasubordinati si rimarkano notevoli differenze, sia per requisiti che per durata, rispetto ai lavoratori subordinati.

Inoltre si osserva quanto segue:

- il provvedimento non presenta un'estensione tale da superare i limiti della vecchia mini-AsPI, tant'è che per i lavoratori stagionali il nuovo meccanismo risulta penalizzante;
- sebbene sia stato introdotto il calcolo settimanale o in alternativa in giornate ai fini dell'accesso al NAsPI, il computo dei periodi di fruizione continua a fare riferimento alle settimane lavorative;
- il contratto di collocazione si configura come una prestazione puramente accessoria; perde quindi il carattere di politica d'inserimento lavorativo e di attivazione, risolvendosi nella somministrazione di un voucher;
- per quanto concerne la "contribuzione figurativa", l'aver fissato un limite per la NAsPI oltre il quale non viene riconosciuta e averla esclusa per la DIS-COLL e l'ASDI, rappresenta una pesante penalizzazione per il futuro previdenziale dei lavoratori con un sistema totalmente contributivo in cui gli eventi di disoccupazione sono ricorrenti.

L'insieme del provvedimento, fermo il giudizio che l'istituto della NAspi non rappresenti una forma di tutela universale nei confronti della disoccupazione, si propongono alcuni correttivi che tendono a migliorare il testo in esame :

### **Emendamento n. 1**

Articolo 4 (Calcolo e misura)  
comma 3)  
Si propone l'abrogazione.

#### **Commento**

L'aver stabilito che già dopo 3 mesi di fruizione si introduca una penalizzazione mensile del 3% non tiene conto delle reali e attuali disagiate condizioni sociali e di occupazione e ciò tanto più vista la conferma del permanere di tali circostanze per altri due anni, quale quella emersa dalla previsione dai dati di programmazione del Governo.

### **Emendamento n. 2**

Articolo 5 (Durata)  
comma 1)  
Si propone l'abrogazione del periodo da "Per gli eventi" fino a "78 settimane".

#### **Commento**

Oltre che confermare il commento di cui all'emendamento n.1 si evidenzia che il non aver tenuto conto nel calcolo per la definizione della durata dell'intervento l'età anagrafica del soggetto significa esporre a maggior rischio sociale persone con maggiori difficoltà di ricollocazione.

### **Emendamento n. 3**

Articolo 12 (Contribuzione figurativa)  
comma 1)

Abrogare le parole da "entro" fino a "retribuzione".

#### **Commento**

Mai fino ad ora era stato fissato un tetto alla contribuzione in capo all'INPS. Il riferimento deve essere l'intera retribuzione in quanto ai lavoratori la cui pensione è soggetta al regime di calcolo contributivo ne consegue un abbassamento del montante sul quale calcolare l'ammontare della prestazione pensionistica e di seguito una perdita economica.

### **Emendamento n.4**

articolo 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL)  
comma 5  
Si propone l'abrogazione.

#### **Commento**

Gli emendamenti proposti risultano coerenti con quanto proposto per i lavoratori di cui all'art. 2. e al fine ridurre le notevoli differenze a scapito dei lavoratori e delle lavoratrici parasubordinati, sia nei requisiti che nella durata, rispetto ai lavoratori subordinati.

### **Emendamento n.5**

articolo 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL)

comma 7

Sostituire dalla parola “non” fino a “figurativi” con le seguenti “sono riconosciuti contributi figurativi rapportati alla retribuzione risultante dal comma 3)

#### **Emendamento n. 6**

Articolo 16 (Assegno di disoccupazione – ASDI)

comma 3

Il primo periodo deve essere riformulato come di seguito:

"L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare della soglia di povertà relativa attuale pari a 7.200 euro annui rivalutabile anno per anno".

#### **Commento**

Il riferirsi alla quota dell'assegno sociale, pari a 447,61 euro mensili, circa 5.800 annui, significa scegliere di rimanere al di sotto del livello della soglia di povertà relativa, dati ISTAT, che per il 2014 è pari a 7.200 euro. Tale livello, definito anno per anno, deve rappresentare il termine di riferimento!